



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISTA DI PATTINAGGIO".

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in San Giuseppe Jato

TRA

1. Il Comune di San Giuseppe Jato (che in seguito verrà denominato "concedente") nella persona della _____ nata a _____ il _____ nella sua qualità di _____ del Comune di San Giuseppe Jato, con sede a San Giuseppe Jato in via Vittorio Emanuele, 143 e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

E

2. L'Ente/l'Associazione/La Soc. Cooperativa Sociale " _____ " e/o altro soggetto _____ (che di seguito verrà denominato "concessionario") con sede a _____, (C.F. e P.IVA: _____), rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____ nato/i a _____ il _____ C.F.: _____, o di altro soggetto in qualità di presidente _____;

Premesso che

- la Giunta Comunale con atto n. _____ del _____, ha manifestato la volontà di concedere il bene a soggetti privati a seguito di procedura di evidenza pubblica;
- con espressa dichiarazione il presidente e/o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato:

1. la natura giuridica dell'ente è _____
2. di accettare espressamente ed integralmente il presente contratto di concessione in comodato d'uso gratuito con il Comune di San Giuseppe Jato;
3. di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di aver preso visione dell'immobile oggetto del contratto per il quale chiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento del progetto;
4. di essere obbligato a comunicare costantemente ed immediatamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività relativa al progetto da realizzare;

Vista l'informazione antimafia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Oggetto della concessione)

La presente convenzione, di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la disciplina, del rapporto concessorio relativo al bene appresso meglio specificato:

- Impianto sportivo “Pista di Pattinaggio” sita in C.da Mortilli.

Il bene sopra descritto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come già noto e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.

Art. 2 – (Premesse, documenti e allegati)

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.

2. Si richiamano, in particolare:

- a) l’Avviso pubblico ed i relativi allegati;
- b) la Proposta progettuale presentata dall’Assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;
- c) La dichiarazione attestante la conoscenza dello stato dei luoghi e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’espletamento dell’attività

Art. 3 – (Durata della concessione e consegna)

La durata della concessione d’uso viene fissata in anni cinque , dalla sottoscrizione del presente atto.

Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula del presente contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione dello stesso al termine della concessione.

Art. 4 – (Uso del bene concesso)

Il concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro. In particolare il concessionario si impegna a destinare l’immobile come da progetto proposto ed in coerenza con gli obiettivi statutari. Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell’attività svolta.

Art. 5 – (Obblighi e responsabilità del concessionario)

Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell’Immobile, accetta e si impegna, in un unico contesto, causale ed economico a rispettare i seguenti obblighi:

- a) l’obbligo dell’utilizzo e dell’eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile verso terzi;
- c) l’obbligo di richiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività progettuali per le quali si rilascia la concessione e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) l’obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. n°37/08 e ss.ii. ed il D. Lgs. N° 81/08;
- e) l’obbligo di informare immediatamente l’Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- f) l’obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- g) l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile;
- h) l’obbligo di trasmettere annualmente all’Ente: copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché l’elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- i) l’obbligo di trasmettere semestralmente all’ufficio “Patrimonio”:

- una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l)** l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Giuseppe Jato in alto al centro;
- m)** l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, comprensivo delle eventuali migliorie, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- n)** l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
- o)** l'obbligo di restituire il bene al Concedente nel caso, sia previsto, per lo stesso un utilizzo ai fini istituzionali o sociali più strategico dell'uso effettuato dal concessionario.
- p)** l'obbligo al pagamento delle utenze allacciate (energia elettrica, servizio idrico integrato di acquedotto e fognatura, gas metano) nonché la voltura a proprio nome degli allacci autonomi che si rendessero necessari rispetto agli impianti attuali che servono l'intero complesso.

Art. 6 – (Controlli sull'utilizzazione ed accesso ai beni)

Il Concedente, attraverso i propri uffici, può accedere ai beni concessi per ogni accertamento che si renda necessario al fine di verificarne lo stato, l'utilizzazione ed ogni altro aspetto relativo al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5.

Inoltre può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario per l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia.

Art. 7 – (Divieto di cessione dei beni concessi)

È fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo ed anche solo parzialmente non cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Art. 8 – (Migliorie)

Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.

Art. 9 – (Cessazione del rapporto contrattuale: revoca, decadenza, risoluzione)

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ed alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- 1) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
- 2) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.L.gvo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- 3) Qualora il concessionario ceda a terzi, l'uso della struttura anche parziale o costituisca sui Beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- 4) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 5) Qualora il Concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- 6) Qualora il Concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di danni ambientali;

7) Qualora il Concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

In caso di decadenza dalla concessione, il Concessionario non potrà essere beneficiario di nuova concessione.

Art. 10 – (Codice di comportamento)

Il Concessionario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché le norme del codice di comportamento del Comune di San Giuseppe Jato e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

L'Amministrazione concedente provvederà a revocare l'affidamento e a procedere, con provvedimento motivato in caso di ritardata o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, e ove ne ricorre la necessità, ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria ovvero ove ne ricorra la necessità alla riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Art. 11 – (Spese contrattuali ed altri oneri)

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 12 – (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto del presente avviso, si rinvia alle norme del D. Lgs. n. 50/2016, al Codice Civile in materia di appalti, obbligazioni e contratti, ove compatibili, al Regolamento per la gestione dei beni immobili del patrimonio Comunale, approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio con atto n. 17 del 14.10.2021 ed alle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di San Giuseppe Jato nella Sede Municipale, lì _____

Il Concedente _____

Il Concessionario _____